

# INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ED ESENZIONE IVA

COSA AFFERMA L'AGENZIA DELL'ENTRATE?

\*\*\*

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la **Risoluzione n. 267/E (del 30 ottobre 2009)** a seguito di un'istanza di interpello, presentata da un *broker*, in merito all'ambito di applicazione dell'esenzione IVA, prevista per le attività assicurative dall'art. 10 del D.P.R. 633/1972, ovvero:

*... « si ritiene applicabile la previsione di esenzione di cui all'art. 10, n. 9) del D.P.R. n. 633 non solo a tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi fra le quali rientrano, ad esempio, i contratti di mandato, agenzia, di mediazione, ecc. (...) ma anche:*

- *alla consulenza e assistenza finalizzata all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi;*
- *alla collaborazione nella gestione o nell'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati.»...*

Data la rilevanza dell'argomento l'Associazione ha ritenuto utile approfondire, ulteriormente, l'interpretazione della Risoluzione in commento chiedendo parere allo Studio Associato Borgini Peverelli, esperto in materia fiscale-societaria e tributaria, che collabora con ACB.

Riportiamo qui di seguito il parere ed alleghiamo il testo della Risoluzione.

\*\*\*

**STUDIO**  
**BORGINI PEVERELLI E ASSOCIATI**  
*Consulenza Fiscale e Societaria*

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE IVA PREVISTA PER LE ATTIVITA' ASSICURATIVE DALL'ART. 10 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633.**

Il documento dell'Agenzia prende le mosse da un'istanza d'interpello, presentata da un *broker* assicurativo, finalizzata a conoscere il trattamento, in materia di IVA, applicabile ai corrispettivi prodotti da prestazioni di servizi consistenti, essenzialmente, in attività di analisi dei rischi e di gestione dei sinistri, svolte nei confronti della clientela.

A compimento di un'articolata e approfondita analisi normativa, l'Agenzia aderisce alla soluzione prospettata dal *broker* istante, collocando i servizi sopra menzionati tra le attività d'intermediazione assicurativa che fruiscono dell'esenzione da IVA in base all'art. 10, primo comma, n. 9), del D.P.R., n. 633 del 1972.

La conclusione raggiunta dall'Agenzia costituisce il corollario di un percorso logico-interpretativo, incardinato principalmente sulla definizione di "intermediazione assicurativa" rinvenibile in ambito comunitario nell'art. 2, n. 3, della direttiva 2002/92, ove vi si annoverano anche gli atti propedeutici alla conclusione dei contratti assicurativi e le attività di gestione dei sinistri.

In particolare, secondo l'Agenzia, risultano attratte nel perimetro delle prestazioni assicurative che fruiscono dell'esenzione da IVA, disposta dall'art. 10, primo comma, n. 9), del D.P.R., n. 633 del 1972, una pluralità di prestazioni di servizi rese dai *broker* in via collaterale alla mera intermediazione e consistenti:

- nell'analisi del rischio;
- nell'individuazione della copertura assicurativa appropriata;

- nell'assistenza alla gestione dei sinistri;
- nell'attività di recupero del danno.

Va sottolineato come la posizione assunta dall'Agenzia si concretizzi in un allargamento dell'esenzione riconosciuto alle suddette prestazioni, qualora vengano poste in essere da soggetti, quali i *broker*, che operano professionalmente in un più ampio contesto di attività propriamente intermedie, tale da creare un legame strettamente funzionale tra i servizi di assistenza e consulenza resi al cliente e l'intermediazione assicurativa vera e propria.

Rimarrebbero, invece, al di fuori dell'ambito affrontato dalla Risoluzione i casi in cui il legame funzionale tra i servizi "consulenziali" e l'attività intermediazione viene a mancare, vuoi perché resi da operatori del mondo assicurativo che non svolgono alcuna attività intermediazione, vuoi perché, ancorché forniti da *broker*, si riferiscono a interventi diretti a clienti con cui non vengono svolte, neppure potenzialmente, attività d'intermediazione. In prima battuta, a tali ipotesi potrebbero ritenersi applicabili le conclusioni raggiunte dalla più datata risoluzione dell'Agenzia dell'8 maggio 2008, n. 190/E che, prendendo in esame taluni servizi di gestione dei sinistri prestati da soggetti non intermediari, aveva affermato la loro imponibilità IVA nei modi ordinari.

Tuttavia, un più approfondito esame non può prescindere dal considerare l'orientamento degli indirizzi comunitari che, in materia di armonizzazione dei servizi finanziari e assicurativi, trova evidenza nella proposta di modifica alla direttiva IVA 2006/112 (COM 2007-747), cui è collegata una proposta di regolamento (COM-746).

E' quest'ultimo atto, in particolare, che si propone, tra l'altro, il dichiarato obiettivo di dissipare

i dubbi esistenti nell'ambito della classificazione dei servizi finanziari e assicurativi cui è applicabile l'esenzione dall'IVA, affermando testualmente all'art. 10 che:

*«...un'attività costituisce una distinta attività di mediazione almeno se sono soddisfatte una o più delle, delle condizioni seguenti:*

- a) l'intermediario ha il potere di impegnare il prestatore o il destinatario del servizio assicurativo o finanziario esente;*
- b) l'attività può avere per effetto la creazione, continuazione, modifica o estinzione di diritti e obblighi delle parti riguardo ad un servizio assicurativo finanziario esente;*
- c) l'attività consiste nella prestazione di una consulenza che implica conoscenze specializzate riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente.»*

Sembra pertanto verosimile azzardare che, a far evolvere verso la recente posizione espressa dall'Agenzia, non sia risultata estranea l'intenzione di collocarsi in un contesto di coerenza con i prevedibili sviluppi dell'assetto normativo comunitario, come, per altri versi, manifestato esplicitamente nella precedente risoluzione del 4 agosto 2008, n. 343, in materia di servizi finanziari.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, appare auspicabile che gli operatori interessati, nell'adempiere agli obblighi IVA adottino un comportamento in linea con le conclusioni raggiunte dell'Agenzia, tenendo conto che un diverso atteggiamento potrebbe risultare d'incerta difendibilità, qualora diventasse oggetto di una vertenza tributaria.

In tale evenienza, e in ogni caso per contrastare eventuali pretese tributarie conseguenti a

comportamenti pregressi non conformi alle menzionate conclusioni, possono essere efficacemente invocati gli effetti mitigatori prodotti dall'art. 10 della Legge 21 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto del contribuente), laddove si sancisce l'inapplicabilità di sanzioni a carico del contribuente in presenza di contestazioni riguardanti presunte violazioni di norme tributarie contraddistinte da incertezze applicative.

Milano, 14 Dicembre 2009

\*\*\*

*Roma, 30 ottobre 2009*

**OGGETTO: *Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – Operazioni esenti IVA – Attività di intermediazione relative alle assicurazioni***

Con istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è stato presentato il seguente quesito.

***Quesito***

La società ALFA Srl (di seguito “società istante”) opera nel mercato assicurativo, in qualità di broker, svolgendo un'attività di intermediazione finanziaria - assicurativa nell'interesse esclusivo dei propri clienti, a favore dei quali si impegna a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni più adatte a soddisfare le esigenze dei clienti medesimi, alle condizioni e nei termini economici concordati con ciascuno.

In particolare, la società assiste il cliente nell'analisi e nella successiva copertura dei rischi, nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni adoperandosi in nome e per conto del cliente medesimo per fare ottenere allo stesso il massimo risarcimento in denaro dei danni subiti.

A fronte di tale attività, la società concorda con il cliente un compenso determinato in misura forfetaria, che tiene conto dell'impegno richiesto per il lavoro svolto.

La società istante chiede quale sia il corretto trattamento da riservare ai fini IVA ai compensi percepiti per la propria attività e, in particolare, se la medesima debba essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi generici (da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria del 20 per cento) o se piuttosto l'attività medesima debba essere considerata come un'intermediazione

in campo assicurativo, che a parere dell'istante dovrebbe essere esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 2) e n. 9), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

### ***Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente***

La società istante ritiene che l'attività descritta si configuri come attività di intermediazione in campo assicurativo e che ai fini IVA ciò implichi che le prestazioni medesime siano esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 2) e n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972.

A sostegno di tale tesi, si richiama la risoluzione 4 agosto 2008, n. 343, nell'ambito della quale l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la problematica del regime IVA da riservare a un caso che – a parere della società istante – presenta molti profili di analogia con la fattispecie illustrata, e cioè l'attività di servizi in materia di investimenti.

La società richiama, inoltre, le Direttive 2004/39/CE (Direttiva Mifid) e 2006/73/CE in tema di investimenti, che ricondurrebbero la consulenza in materia di investimento tra i servizi e le attività di investimento.

Alla luce della assimilazione dell'attività di consulenza in materia assicurativa alla consulenza in materia di investimenti, la società istante ritiene che si possano estendere all'attività di intermediazione in materia assicurativa le conclusioni raggiunte in materia di consulenza finanziaria, e che pertanto l'attività svolta possa essere considerata esente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972.

### ***Parere dell'Agenzia delle Entrate***

L'articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone l'esenzione da IVA delle “operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”.

Ai sensi del n. 9) dello stesso comma, sono altresì esenti da IVA “*le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione*” relative alle operazioni indicate nei numeri precedenti.

Tali disposizioni recepiscono nell’ordinamento nazionale la disposizione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che – riproponendo la disposizione contenuta nell’articolo 13, parte B, lettera a), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. “*sesta direttiva*”) – prevede l’esenzione da IVA delle “*operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione*”.

Manca – sia nella normativa IVA nazionale che in quella comunitaria – un’espressa definizione di operazioni di assicurazione e di prestazioni di mediazione e intermediazione relative a operazioni di assicurazione.

Nell’interpretare le previsioni di esenzione da IVA, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha costantemente ribadito che le previsioni di esenzione “*costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro e che devono essere inquadrare nel contesto generale del sistema comune dell’IVA*” (cfr., tra le altre, le sentenze: 8 marzo 2001, C-240/99, punto 23; 3 marzo 2005, C-472/03, punto 25; 21 giugno 2007, C-453/05, punto 22; 3 aprile 2008, C-124/07, punto 15).

Con specifico riferimento alla definizione di operazione di assicurazione, la Corte di Giustizia ha affermato che tale tipologia di operazione è caratterizzata “*dal fatto che l’assicuratore si impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto*” (cfr., tra le altre, le sentenze: 25 febbraio 1999, C-349/96, punto 17; 8 marzo 2001, C-240/99, punto 37; C-8/01, cit., punto 39).

Per una più puntuale definizione della nozione di mediatori e intermediari di assicurazione, si può fare utile riferimento alla direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002.

L'articolo 2, n. 3 della direttiva 2002/92/CE – concernente proprio la disciplina dell'intermediazione assicurativa – definisce l'intermediazione assicurativa come *“le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”*.

Tale definizione di fonte comunitaria è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In particolare, l'articolo 106 del decreto n. 209 stabilisce che *“L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*.

Alla luce di tale definizione, si ritiene applicabile la previsione di esenzione di cui all'articolo 10, n. 9), del D.P.R. n. 633 non solo a *“tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi fra le quali rientrano, ad esempio, i contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, ecc.”* (cfr. la nozione intermediazione relative a operazioni assicurative e finanziarie fornita con risoluzione del 16 luglio 1998, n. 77/E), ma anche:

- alla consulenza e assistenza finalizzata all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi;
- alla collaborazione nella gestione o nell'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati.

Nel novero di tali prestazioni appaiono riconducibili le attività come descritte nell'istanza, che si concretino nell'analisi e nella successiva copertura dei rischi e nella collaborazione nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni.

Conseguentemente si ritiene che l'attività di consulenza come sopra definita possa essere ricompresa tra le attività esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.